



**Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia**  
**Segreteria Nazionale**

Roma, 22 maggio 2012

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento della P.S.  
Ufficio Rapporti Sindacali  
R o m a

Prot nr. 1.1/368 /2012

**OGGETTO : Concorsi a vice sovrintendente della Polizia di Stato.-**  
**- Osservazioni.-**

In esito alla nota nr. 557/RS/01/67/3855 del 17 maggio 2012 relativa all'oggetto, dopo un'analisi della bozza di proposta normativa redatta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, il SIULP formula le seguenti osservazioni e proposte d'integrazione.

1. al comma 1 inserire il richiamo espresso che la nuova norma è sostitutiva dell'art 12 comma 1 del D.Lgs 28 febbraio 2001 nr.53 che aveva elevato fino al 31.12.2004 l'aliquota del 70% dei posti riservati agli Assistenti Capo ed il 30% riservato al personale del ruolo Agenti e Assistenti con almeno quattro anni di effettivo servizio;
2. al comma 1 lettera b) oltre all'indicazione "al personale del ruolo agenti e assistenti" richiamare espressamente tutte le qualifiche del ruolo, compresi gli Assistenti Capo, che potranno partecipare al concorso;
3. al comma 2 sostituire l'inciso "alla medesima data" che la previsione più esplicita ed estensiva che, non solo la qualifica e l'anzianità di servizio, ma aggiungere che tutti i titoli previsti, compreso il titolo di studio, devono sussistere con riferimento alle singole annualità concorsuali;
4. al comma 3 lettera a) aggiungere la previsione che, oltre alle sedi, nel bando di concorso vengano indicati anche i posti disponibili, secondo le vacanze organiche previste per la singola annualità concorsuale, per ognuna delle sedi;
5. al comma 3 lettera b) nr.1 e 2 chiarire che il concetto di analoghi concorsi non possono essere solo quelli per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, ma anche all'idoneità ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori e dei direttivi ordinari e tecnici della Polizia di Stato (non ad altri concorsi) e che tutte le idoneità debbono essere state conseguite temporalmente in concorsi precedenti o alla singola annualità concorsuale di riferimento e non può riguardare l'idoneità a concorsi successivi all'annualità considerata; lo stesso criterio della singola annualità deve considerarsi in relazione al possesso temporale dei titoli di studio;
6. inserire la previsione che l'indicazione dettagliata ed esplicativa dei titoli considerati, dei criteri e modalità di quantificazione ed attribuzione del punteggio su ciascuna delle categorie di titoli verrà definita ed indicati nei bandi di concorso riferiti alle singole annualità;

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.-

Il Segretario Generale  
Felice Romano